



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 29 marzo 2023*

*composta dai magistrati:*

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario relatore
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo), deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1, dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2021/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 20/2021/INPR con la quale sono stati ripartiti fra i Magistrati in servizio presso la Sezione i controlli rientranti nel programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 43/2021/INPR con la quale è stato disposto il controllo del Rendiconto 2020 contestualmente al Bilancio di previsione 2020-2022;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 8/2023, di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Daniela D'Amario;

#### FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*", ha introdotto in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di Bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo di una relazione sul Bilancio di previsione e sul Rendiconto dell'esercizio di competenza, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (ora riferibili ai saldi di finanza pubblica) e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave

irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse “*ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità*”, concorrendo “*alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno*” (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo, altresì, che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell'art. 100 Cost.; quest'ultima disposizione assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo “sulla gestione del bilancio dello Stato”, ivi previsto, come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.); si è poi statuito l'obbligo per le amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, oggi previsto per gli enti locali dall'art. 148 *bis* del D. lgs. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato, volta al rispetto degli obblighi eurounitari (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di controllo è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive per l'ente appare anch'esso strumentale al rispetto degli obblighi che lo Stato medesimo ha assunto nei confronti dell'Unione europea, in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che, peraltro, non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche, la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal D. lgs.118/2011 che, in adempimento della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In ragione delle considerazioni che precedono, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle autonomie (già citate nel preambolo: ci si riferisce, in particolare, alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla predetta Sezione con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR), ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali, indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost. sent. n. 40/2014), il controllo ex art. 148 bis D. lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla "strumentazione" economico-finanziaria ("*irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico-finanziari degli enti*", ex art. 148 bis, comma 1 del TUEL). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la "*violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria*" (art. 148 bis, comma 3, primo periodo, D. lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'"*attuazione dei programmi di spesa*" (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo del TUEL), per "*la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*". Più specificamente, queste ultime alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, nelle prime ("*violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria*") il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili "*anche in prospettiva*" (art. 148 bis, comma 1, del TUEL) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. La presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, comporta la verifica degli eventuali conseguenti effetti dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia in concreto delle stesse, perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Con l'ultima deliberazione, relativa al Rendiconto 2019 (n. 113/2022/PRSE), questa Sezione:

- rilevava che la tempistica di approvazione del Piano della performance risultava tardiva, raccomandando pertanto all'Ente di attivarsi, al fine di rispettare in via sistematica i

termini di approvazione del predetto Piano;

- invitava l'Ente, ove ciò non fosse nel frattempo già stato fatto, ad adottare le misure previste per la valorizzazione del proprio patrimonio;

- riscontrava la negatività del fondo di dotazione del patrimonio, che richiedeva pertanto un'azione di progressiva ricostituzione dello stesso a valori di effettività; invitava, inoltre, l'Ente a porre la massima attenzione nelle attività di classificazione negli esercizi futuri, raccomandando di favorire una gestione improntata all'equilibrio economico e finalizzata alla realizzazione di risultati positivi, richiamando lo stesso Ente e l'Organo di revisione ad una contestuale verifica in ordine alla piena valorizzazione delle componenti afferenti al patrimonio netto;

- raccomandava all'Ente di eseguire puntualmente ed in modo sistematico le attività di conciliazione delle posizioni creditorie/debitorie con i propri organismi partecipati.

La Sezione ha esaminato la documentazione inerente al Bilancio di previsione 2020/2022 e al Rendiconto 2020 relativa all'Ente, dalla quale emerge la situazione finanziario-contabile compendiate dalle seguenti tabelle:

### EQUILIBRI DI BILANCIO

<b>EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP – RENDICONTO 2020</b>	
	<b>Rendiconto 2020</b>
Risultato di competenza di parte Corrente (O1=G+H+I-L+M)	<b>452.814,83</b>
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	83.449,45
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	-236.850,15
Saldo delle partite finanziarie	0,00
Risultato di competenza di parte Corrente (O1=G+H+I-L+M) al netto del saldo negativo delle partite finanziarie	452.814,83
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente al netto partite finanziarie	83.449,45
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1)=P+Q+R-C-IS1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	901.136,73
Z2) Equilibrio di bilancio di parte capitale	532.642,57
Z3) Equilibrio complessivo di parte capitale	532.642,57
<b>Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)</b>	<b>1.353.951,56</b>
W2) Equilibrio di bilancio	616.092,02
W3) Equilibrio complessivo	295.792,42

### RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

<b>RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE</b>		
		<b>2020</b>
Fondo cassa al 31/12/2020	(+)	3.913.231,58
Totale residui attivi	(+)	2.425.713,78
Totale residui passivi	(-)	3.305.000,14
FPV in spesa di parte corrente	(-)	176.464,78
FPV in spesa di parte capitale	(-)	18.183,00
FPV in spesa per attività finanziarie	(-)	0,00

<b>Risultato contabile di amministrazione</b>	(=)	<b>2.839.297,44</b>
Totale accantonamenti	(-)	935.738,98
<i>di cui: FCDE</i>		476.154,38
<i>di cui: Fondo anticipazioni liquidità</i>		0,00
<i>di cui: Fondo perdite partecipate</i>		0,00
<i>di cui: Fondo contenzioso</i>		167.000,00
<i>di cui: Altri accantonamenti</i>		292.584,60
Totale parte vincolata	(-)	1.067.867,77
Totale parte destinata agli investimenti	(-)	765.756,64
<b>Totale parte libera (avanzo)</b>	(-)	<b>69.934,05</b>

## CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	<b>Rendiconto 2020 Accertamenti (a)</b>	<b>Rendiconto 2020 Riscossioni (b)</b>	<b>% (b/a)</b>
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	1.967.108,69	1.705.521,49	86,70%
Tit.1 competenza	5.448.371,43	4.195.093,36	77,00%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	237.748,90	47.911,91	20,15%
Tit.3 competenza	682.498,17	615.980,53	90,25%

## SITUAZIONE DI CASSA

	<b>Rendiconto 2020</b>
Fondo cassa finale	3.913.231,58
Anticipazione di tesoreria	0,00
Cassa vincolata	0,00
Indice tempestività dei pagamenti	-12,12

## INDEBITAMENTO

	<b>2020</b>
Debito complessivo a fine anno	5.182.359,38

La Sezione richiama l'attenzione sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

**Piano della performance:** facendo riferimento a quanto riportato nella risposta al quesito 8 del questionario sul Bilancio 2020-2022, si rileva che l'Ente ha adottato con uno specifico provvedimento il Piano della performance in data 26/03/2020, a fronte di un Bilancio approvato in data 30/12/2019.

Il Collegio, osservato che tale rilievo è stato in precedenza mosso anche nella deliberazione 113/2022/PRSE, relativa all'esercizio 2019, trasmessa all'Ente successivamente all'approvazione del Bilancio 2020-2022, rinvia integralmente ai contenuti della predetta deliberazione, invitando l'Ente medesimo, per il futuro, ad adottare tale atto programmatico nei termini di legge, sia nel caso in cui venga adottato organicamente al PEG (e dunque entro venti giorni dalla data di approvazione del Bilancio), sia nel caso in cui venga adottato con specifico provvedimento (e dunque facendo riferimento al termine di cui all'art. 10 del D. lgs. 150/2009).

**Capacità di riscossione:** in base ai dati BDAP sul Rendiconto 2020, analogamente a quanto già rappresentato in relazione al Rendiconto 2019, nella deliberazione 113/2022/PRSE, in sede di controllo si è riscontrata la situazione di seguito rappresentata.

	<b>Rendiconto 2020 Accertamenti (a)</b>	<b>Rendiconto 2020 Riscossioni (b)</b>	<b>% (b/a)</b>
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	237.748,90	47.911,91	20,15%

Il Collegio ritiene che, relativamente agli importi afferenti al titolo III in c/ residui, la capacità di riscossione non risulti ottimale, essendo necessario quindi che l'Ente monitori con particolare attenzione tali componenti, attivandosi per favorire un incremento della relativa incidenza.

La Sezione raccomanda, pertanto, di perseguire un miglioramento della propria capacità di riscossione dei residui di parte corrente.

Dalla tabella 2.1 del questionario (pag. 28), si desume inoltre che l'attività di contrasto all'evasione tributaria, in particolare per il recupero IMU/TASI, esprime una bassa capacità di realizzo, come di seguito rappresentato:

	<b>Accertamenti</b>	<b>Riscossioni</b>	<b>Percentuale di realizzo</b>
Recupero evasione IMU/TASI	68.325,07	0,00	0,00%
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0,00	0,00	
<b>Totale</b>	<b>68.325,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Anche in questo caso, i dati indicati riferiti alle componenti tributarie confermano, pertanto, la necessità di migliorare la capacità di riscossione.

Sul tema del recupero dell'evasione tributaria, il Collegio ritiene inoltre opportuno richiamare, più in generale, le disposizioni di cui all'art. 1 del D.L. 203/2005, convertito nella legge 248/2005, per il riconoscimento all'Ente locale di entrate derivanti dalle maggiori somme relative a tributi statali, riscosse a titolo definitivo a seguito dell'intervento del Comune che abbia contribuito all'accertamento delle stesse.

**Fondo di dotazione:** l'Ente, con popolazione superiore ai 5000 abitanti, ha provveduto alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale.

In ordine ai controlli riferiti alla predetta contabilità, il Collegio ha riscontrato dai documenti BDAP che il patrimonio netto incorpora, anche nel 2020, un fondo di dotazione negativo, come meglio rinvenibile dallo schema a seguire:

COMUNE DI PIANIGA (VE)	
Stato patrimoniale (passivo)	2020
A) Patrimonio netto	
Fondo di dotazione	-608.096,25
Riserve	34.347.813,10
da risultato economico di esercizi precedenti	498.252,71
da capitale	
da permessi di costruire	657.764,97
riserve <b>indisponibili</b> per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	31.941.784,23
altre riserve <b>indisponibili</b>	1.250.011,19
Risultato economico dell'esercizio	-1.394.090,24
<b>Totale patrimonio netto</b>	32.345.626,61

Fonte: Schema BDAP rendiconto 2020

La Sezione osserva, peraltro, che anche il risultato di esercizio 2020 risulta negativo.

Con riferimento agli equilibri economico patrimoniali per l'esercizio 2020, il Collegio rileva, dunque, due componenti non in linea con le disposizioni di cui al D. lgs. 118/2011, pur a fronte di un patrimonio netto positivo.

Deve infatti evidenziarsi che il principio applicato alla contabilità economico patrimoniale, di cui all'allegato 4/3 del predetto (aggiornato al DM 1 agosto 2019), al paragrafo 6.3, afferma quanto segue: <<(…) Per la denominazione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell'ente e delle riserve si applicano i criteri indicati nel documento OIC n. 28 "Il patrimonio netto", nei limiti in cui siano compatibili con i presenti principi>>; al paragrafo successivo stabilisce che <<(…) Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente>>.

La valorizzazione negativa di tale componente esprime, in sostanza, l'incapacità di offrire la garanzia prevista dal legislatore, richiedendo pertanto un'azione di progressiva ricostituzione della stessa a valori di effettività.

In particolare, come espressamente stabilito dal menzionato principio contabile, la ricostituzione del fondo di dotazione deve avvenire "(…) mediante destinazione dei risultati economici positivi di esercizio sulla base di apposita delibera del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto della gestione".

All' esempio 14, dedicato alla "prima iscrizione nel patrimonio netto delle riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali", si precisa che "(…) l'adozione del principio contabile comporta una riclassificazione delle componenti del patrimonio netto, al fine di evidenziarne la quota costituita da beni indisponibili, non utilizzabile per far fronte alle passività dell'ente (…)"; in esso, inoltre, si afferma che "(…) Il fondo di dotazione e le riserve disponibili di un ente rappresentano la quota del patrimonio netto sulla quale i creditori di un ente possono sempre fare affidamento per il soddisfacimento dei propri crediti (...).

In ordine alla negatività del fondo di dotazione, si precisa ulteriormente che "(…) se il patrimonio netto è positivo e il fondo di dotazione presenta un importo insignificante o negativo, l'ente si trova in una grave situazione di squilibrio patrimoniale, che il

*Consiglio, in occasione dell'approvazione del rendiconto, deve fronteggiare, in primo luogo attraverso l'utilizzo delle riserve disponibili. Se a seguito dell'utilizzo delle riserve il fondo di dotazione risulta ancora negativo, vuol dire che, il patrimonio netto è esclusivamente costituito da beni che non possono essere utilizzati per soddisfare i debiti dell'ente. È probabile che il fondo di dotazione negativo corrisponda ad un rilevante importo negativo del risultato di amministrazione."*

Nel caso di specie, la situazione ipotizzata dal principio contabile non sembra trovare conferma nella consistenza del risultato di amministrazione.

Considerata la stretta connessione tra la gestione finanziaria e quella economico - patrimoniale dell'Ente territoriale, il Collegio richiama le disposizioni contenute nel postulato generale n. 15, di cui al D. lgs. 118/2011, in ordine alla natura anche economico - patrimoniale dell'equilibrio che l'Ente territoriale deve perseguire, nell'ambito della più ampia accezione di equilibrio di Bilancio.

Per quanto sopra esposto, la Sezione raccomanda all'Ente, per gli esercizi futuri, di porre in essere una gestione improntata all'equilibrio economico (finalizzata alla realizzazione di risultati positivi), nonché di effettuare una contestuale verifica in ordine alla piena valorizzazione delle componenti afferenti al patrimonio netto, al fine di assicurarne la progressiva ricostituzione negli esercizi successivi.

**Valorizzazione patrimonio immobiliare:** analogamente a quanto già rilevato nell'esercizio precedente, sulla base della risposta negativa di cui al quesito 7 del questionario afferente al Rendiconto 2020, si è riscontrato che l'Ente non ha attuato politiche di valorizzazione del proprio patrimonio.

Il Collegio, preso atto delle risultanze del questionario, ritiene utile segnalare l'importanza di una puntuale e continua valorizzazione del patrimonio, anche in considerazione delle medie dimensioni territoriali e demografiche dell'Ente.

Sul punto, la Sezione invita pertanto quest'ultimo a porre in essere tutte le attività necessarie alla predetta valorizzazione, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 58 del D. L. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i.), adottando ogni strumento utile in materia, messo a disposizione dalla disciplina vigente ed in particolare:

- l'alienazione, regolamentata in via principale dall'art. 12 della legge 127/1997;
- la concessione di valorizzazione (ex D.L. 112/2008);
- la locazione (ex art. 3 bis D.L. n. 351/2001);
- il conferimento a fondo immobiliare (ex art. 58 del D.L. 112/2008);
- la concessione di lavori pubblici (ex art. 143 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);
- gli altri strumenti previsti dalle norme (contratti di partenariato pubblico - privato diversi dalla concessione, permuta, concessione del diritto di superficie, concessione di bene pubblico).

#### **P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze

della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 e sul Rendiconto per l'esercizio 2020 del Comune di Pianiga (VE):

- raccomanda, per gli esercizi futuri, il rispetto dei termini di approvazione del Piano della performance;
- invita a perseguire un miglioramento della propria capacità di riscossione dei residui di parte corrente, con particolare attenzione alle componenti di natura tributaria rappresentate nella parte motiva;
- raccomanda, per gli esercizi futuri, di porre in essere una gestione improntata all'equilibrio economico (finalizzata alla realizzazione di risultati positivi), nonché di effettuare una contestuale verifica in ordine alla piena valorizzazione delle componenti afferenti al patrimonio netto, al fine di assicurarne la progressiva ricostituzione negli esercizi successivi;
- invita a porre in essere tutte le attività necessarie alla riqualificazione e alla valorizzazione dei propri beni, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 58 del D. L. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i.);
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 33/2013.

Copia della stessa sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo ConTe, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Pianiga (VE).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 29 marzo 2023.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Daniela D'Amaro

Il Presidente

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 25 ottobre 2023.

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini